

# COMUNE DI POSITANO

## ( PROVINCIA DI SALERNO)

### REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI SPECCHI ACQUEI E PER PUNTI DI ORMEGGIO DI UNITA' DA TRAFFICO, DIPORTO, PESCA E PER PONTILI DI IMBARCO E SBARCO.

(approvato con delibera di C.C. n. 3 del 30/01/02)

#### Art. 1

(Finalità e limiti)

Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e di esercizio delle concessioni di specchi acquei per pontili e gavitelli di ormeggio al servizio della nautica da diporto e pontili di imbarco e sbarco, nella zona di mare territoriale antistante il litorale del Comune di Positano, il cui fronte mare è compreso tra le perpendicolari alle linee di confine terrestre del Comune e la cui delimitazione è stata operata d'intesa con l'autorità marittima ai fini della salvaguardia e della sicurezza in mare.

#### Art. 2

(Definizioni)

Ai sensi del presente regolamento si definiscono:

- 1. unità da diporto:** i natanti, le imbarcazioni, i motovelieri o le navi utilizzate per scopi ricreativi o sportivi senza alcuna finalità di lucro, meglio definiti nell'art. 13 della legge n. 50/71;
- 2. pontile:** opera sporgente che dalla terraferma o dal perimetro di opere portuali si protende nello specchio acqueo, offrendo in punta e lateralmente la possibilità di attracco e dotato di idoneo piano di calpestio per l'imbarco e lo sbarco di persone; esso può essere:
  - a) **fisso**: è il pontile eseguito in forma di palafitta;
  - b) **galleggiante**: è il pontile costituito da moduli galleggianti trattenuti da catenarie fissate a corpi morti;
- 3. corpo morto:** sistema di ancoraggio, costituito da ancore o ancoresse ovvero da blocchi di cemento, fissati ad una catenaria alla quale è collegato in superficie un galleggiante;
- 4. gavitello:** galleggiante, generalmente di forma biconica e prevalentemente in materiale plastico, utilizzato per segnalamenti ovvero per l'ormeggio;
- 5. boa:** galleggiante di dimensioni maggiori rispetto al gavitello, generalmente in ferro, il cui scopo è di segnalare un pericolo ovvero di servire da ormeggio alle navi.

#### Art.3

(Pianificazione degli specchi acquei adibiti all'ormeggio per la nautica da diporto)

Al fine di razionalizzare l'uso della zona di mare territoriale antistante il litorale del Comune di Positano, il rinnovo ovvero il rilascio di concessioni di specchi acquei per l'ormeggio di

unità da diporto e traffico deve essere conforme alle suddivisioni ed alle destinazioni d'uso riportate nell'unito piano di ormeggio (allegato A) del presente regolamento del quale costituisce parte integrante.

Gli specchi d'acqua che saranno dati in concessione dovranno rispettare, per la posa dei gavitelli, la distanza minima di mt. 10,00 dal limite della concessione frontista in modo che l'unità ormeggiata non invada lo specchio acqueo adiacente.

#### Art. 4

##### (Concessioni demaniali marittime)

Le concessioni demaniali marittime consentono l'uso esclusivo dell'area concessa, per lo scopo per il quale sono rilasciate.

Esse hanno la durata minima prevista dall'art. 1 del decreto-legge n.400/93, convertito nella legge n. 494/93 e successive modifiche nonché dalla legge 88/2001 ed a secondo della durata e della natura delle opere sono rilasciate con licenza, secondo quanto stabilito dagli artt . 8 e 9 del regolamento al codice della navigazione (parte marittima).

Per ciascun anno solare del periodo di concessione, l'utilizzo minimo dello specchio acqueo è da intendersi dal 01 maggio al 31 ottobre.

Le concessioni vengono registrate a cura del Comune con spese a carico del Concessionario.

#### Art. 5

##### ( Istanza di rinnovo e concessione)

I titolari di concessione demaniale di specchio acqueo per l'anno 2001, entro i successivi 60 ( sessanta ) giorni dall'approvazione del presente regolamento , inoltrano istanza in bollo al Comune di Positano, Ufficio Demanio, adeguando la richiesta di rinnovo al piano di ormeggio riportato in allegato A.

Nei successivi 90 (novanta) giorni, l'Ente verificherà la conformità della richiesta al presente regolamento ed al piano ormeggio in allegato A.

All'istanza, il cui contenuto deve essere conforme al disposto dell'art. 6 del regolamento al codice della navigazione (parte marittima) vanno allegati in n.6 (sei) copie, a seconda della tipologia, i seguenti documenti tecnici:

##### a) Concessioni per punti di ormeggio con gavitelli e corpi morti:

- Corografia
- Rappresentazione grafica riportata su cartografia predisposta dal Comune dell'area di cui si richiede il rinnovo della concessione, con l'indicazione delle coordinate geografiche dei vertici;
- Rappresentazione grafica dell'area in concessione in scala 1:5000;
- Planimetria generale in scala 1:100, quotata, nella quale siano rappresentati graficamente i singoli gavitelli da installare;
- Relazione tecnica-illustrativa;

##### b) Concessioni per punti di ormeggio con pontili galleggianti e/o labili:

- oltre ai documenti sopra indicati deve essere prodotto:
  - piante prospetti e sezioni con le specifiche tecniche dei pontili;
  - certificati tecnici, forniti dalla ditta costruttrice;

- certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato da produrre dopo il rilascio della concessione e prima dell'utilizzo;

**c) Concessioni per pontili fissi o alabili per l'imbarco e lo sbarco delle persone:**

- vanno prodotti tutti i documenti di cui ai punti a) e b);
- relazione di calcolo ed il calcolo statistico dello stesso;
- prima della messa in funzione occorre regolare certificato di collaudo, redatto da tecnico abilitato;
- per i pontili esistenti la richiesta di rinnovo deve essere accompagnata da certificato di collaudo redatto prima dell'utilizzo del pontile.

All'istanza, relativa al rilascio della concessione per i pontili, vanno allegate ulteriori n.5 (cinque) copie di tutti gli elaborati richiesti.

Qualora le aree richieste in concessione ricadano sotto un costone deve essere prodotta anche una perizia geologica asseverata che escluda lo stato di pericolo.

Unitamente all'istanza deve essere prodotta, inoltre, autocertificazione contenente i dati relativi alla nascita, cittadinanza, residenza; a condanne penali e procedimenti penali a carico ed all'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 416 bis del C.P.

Le istanze che non siano conformi al piano di ormeggio o non corrispondenti nella forma al contenuto del presente regolamento ovvero carenti o prive della documentazione tecnica richiesta sono ritenute inammissibili.

Le istanze di rinnovo successive alla fase di prima applicazione del presente regolamento, devono essere inoltrate nel periodo 30 ottobre – 30 dicembre dell'anno in scadenza e corredate dall'autocertificazione e dal collaudo tecnico delle opere da presentare prima dell'utilizzo.

In fase di rinnovo deve essere sempre richiesto da parte del responsabile del procedimento, il parere dell'Ufficio Locale Marittimo e dell'Ufficio comunale del Patrimonio.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i concessionari provvedono al pagamento del canone dovuto sulla base della quantificazione predisposta dall'Ufficio Demanio ed alla presentazione della polizza fidejussoria o al deposito cauzionale di una somma pari al doppio del canone dovuto.

**Art. 6**

( Istanza per il rilascio di concessione)

Le istanze per il rilascio di una prima concessione, se non corrispondente nella forma al contenuto dell'articolo che precede ovvero carenti o prive della documentazione tecnica richiesta o qualora non conformi al piano di ormeggio sono ritenute inammissibili.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento l'Amministrazione Comunale rende noto le aree demaniali libere non concesse, ed approva contestualmente gli atti di asta pubblica, disponendone adeguata pubblicità.

Gli interessati potranno produrre istanza nei modi e termini previsti dagli atti di asta pubblica.

Analoga procedura avverrà per le aree demaniali che si rendessero libere nel corso del tempo.

**Art. 7**

**(Specchi acquei per barche da pesca)**

Nell'ambito dell'area destinata al Piano de quo all'ormeggio delle barche da pesca, i richiedenti, presentano istanza in bollo al Comune di Positano, con allegata planimetria riportante l'ubicazione del gavitello, e con espressa dichiarazione sostitutiva che l'area richiesta è necessaria per l'ormeggio di imbarcazione destinata alla pesca.  
Si applica il canone come imposto per legge.

**Art. 8**

**(Specchi acquei per barche da diporto)**

Nell'ambito dell'area destinata dal Piano de quo all'ormeggio delle barche da diporto , i richiedenti produrranno istanza in bollo Comune di Positano, con espressa dichiarazione sostitutiva che l'area richiesta è necessaria per l'ormeggio di imbarcazione di proprietà , per finalità non commerciale, e con descrizione analitica delle caratteristiche delle imbarcazioni.

Il responsabile area demanio, su parere dell'ufficio patrimonio, assegnerà l'esatta localizzazione del gavitello e provvederà al rilascio della relativa concessione.

**Art. 9**

**(Specchi acquei barche da traffico)**

Nell'ambito dell'area destinata dal Piano de quo all'ormeggio delle barche da traffico, i richiedenti, presentano istanza in bollo al Comune di Positano, con allegata planimetria riportante l'ubicazione del gavitello, e con espressa dichiarazione sostitutiva che l'area richiesta è necessaria per l'ormeggio di imbarcazione da traffico.  
Si applica il canone come imposto per legge.

**Art. 10**

**(Spese di istruttoria)**

Il Comune si riserva di richiedere spese di istruttoria e/o diritti di segreteria qualora provvedimenti legislativi attribuiscono tale potestà.

**Art.11**

**( Delimitazione specchi acquei e corridoi di lancio e di atterraggio)**

Gli specchi acquei in concessione, i corridoi di lancio e di atterraggio, sono delimitati a cura e spese dei concessionari con i segnalamenti marittimi imposti dalla competente autorità marittima che ne disciplina l'uso.

Entro il termine perentorio di scadenza del periodo di utilizzazione infrannuale le opere presenti negli specchi d'acqua dati in concessione dovranno essere rimosse.

L'accosto in banchina , nel tratto destinato alle unità di linea adibite al trasporto passeggeri, potrà avvenire da parte di unità da diporto, quando lo stesso non è impegnato da altre unità, dando comunque sempre precedenza alle unità di trasporto passeggeri, fermo restando che le unità aventi lunghezza superiore a mt. 10,20 non possono accedere al tratto dell'approdo costituito dalla preesistente banchina, prospiciente l'arenile dove si svolge la

**balneazione.**

**Resta inteso che le unità possono impegnare il corridoio di lancio una per volta con possibilità di avere n. 2 unità in accosto, rispettivamente al pontile in ferro ed alla banchina.**

**L'utilizzo della banchina da parte delle imbarcazioni superiori a mt. 10,20 è consentito solo per l'imbarco e lo sbarco, per il tempo necessario a tali operazioni, mentre l'attesa deve attuarsi nella rada oltre 140,00 mt dalla banchina senza creare intralcio sia alle operazioni di imbarco sbarco che alla libera navigazione.**

**E' fatto divieto di ancoraggio di qualsiasi unità all'interno ed all'imboccatura del corridoio di lancio.**

**Gli aliscafi devono attraversare il corridoio in dislocamento ed effettuare la manovra di virata all'uscita del corridoio di lancio.**

**Art. 12**  
**(Disposizioni finali)**

**Per quanto non disposto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore vigente nonché alle clausole e prescrizioni della concessione, anche in relazione ai pareri espressi di cui all'art. 5.**